

**L'INFORMAZIONE SANITARIA
alla luce delle nuove normative**

Udine, 8 novembre 2025

FAR WEST PUBBLICITARIO

(sconti a priori di ogni genere, prestazioni gratuite, offerte promozionali, lotterie)

ORTODONZIA

20%^{**}
di sconto

*Su credito del debitore o per altro motivo in funzione della legge di settore applicabile.
**Promozione valida per tutti i corsi scolastici entro il 30/04/18

Informazioni tecniche e prezzi della legge 148 legge finanziaria del 4/08/2006. Tutti in direzione San...



**PROTESI MOBILE?
PROVALA GRATIS
PER 30 GIORNI.**

CENTRI ODONTOIATRICI



IL DENTISTA
DEL TUO
QUARTIERE!

CURATI IN [REDACTED]
E POTRAI VINCERE UN
BUONO CURE
DI **5.000€**



IMU.

Vi caviamo la spesa.

Sorridete, Doctor Dentist paga la vostra IMU.

L'IMU fa male? **Doctor Dentist** sa come sedarla: con uno sconto fino al 15% sul vostro preventivo. E se non avete l'IMU, passate lo stesso da **Doctor Dentist**: troveremo insieme l'offerta adatta a voi.
Fino al 31 dicembre 2012.

GRATIS per te:

visita • radiografia panoramica* • pulizia** (ablazione del tartaro)

I nostri centri a Milano:

- Via Padova, 133
- P.le Velasquez (ang. Via Rembrandt)
- Via Ripamonti, 148
- Porta Genova (Viale Gorizia, 3)

Chiama per prenotare
la tua visita gratuita.

Numero Verde
800-589797

www.doctordentist.it

la foto è solo illustrativa - Foto: G. Rossi

...la popolazione ...
...della ...

...la ...
...dal ...

...la ...
...la ...

...la ...
...la ...

Problemi con protesi o scheletrato? Hai paura di mettere impianti?
Non hai abbastanza osso per un impianto?

Protesi in FLEXITE ...e ti dimenticherai di averla!



Radiografia Panoramica*
e Preventivo

NON TI COSTANO NIENTE

*Se necessaria e consigliata
dal medico Odontoiatra.

INDISTRUTTIBILE TRASPARENTE
SOTTILE GANCI INVISIBILI
RESISTENTE FLESSIBILE
ANALLERGICA

SCONTO del valore di
400,00 €

RITAGLIA e CONSEGNACI questo COUPON.
potrai usufruire di questo vantaggioso SCONTO.



Il mio dentista
ha la Porsche.

Noi abbiamo
la TAC 3D.



DENTISTI DI UN ALTRO PIANETA.

FRANCO GAETANO SCOCA

Avvocati Amministrativisti

Milano, 15 settembre 2015

Commissione del **Parere Pro Veritate** sulla pubblicità

Spett.le:
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano
Via Lanzzone, 31
20123 MILANO
20123 MILANO
alla c.a.
del Presidente Dott. Roberto Carlo Rossi
e del Presidente CAO Dott. Andrea Senna

sanitaria ad opera del Prof. Scoca e Associati che ha
permesso di iniziare ad affrontare con cognizione di solide
basi legislative la battaglia per una **corretta pubblicità
informativa.**

OGGETTO: La disciplina della pubblicità nell'ambito delle professioni sanitarie – Questioni giuridiche in ordine alla compatibilità della normativa nazionale con la Costituzione – Parere pro-veritate

- Permessa la **pubblicità informativa**



- Vietata la **pubblicità commerciale**



PUBBLICITÀ INFORMATIVA

- **Art. 2, comma 1, l. 248/2006:** «in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: ... b) il divieto, anche parziale, di svolgere **pubblicità informativa** circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine»
- **Art. 3, comma 5, l. 148/2011:** «la **pubblicità informativa**, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie»
- **Art. 4, D.P.R. 137/2012:** «è ammessa con ogni mezzo la **pubblicità informativa** avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145»



LA COSTITUZIONE

Articolo 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività

... dei diritti fondamentali dell'Unione Eur
... dei valori, della cittadinanza e dell'intes
I Presidenti della Repubblica
L'Inno nazionale

Decine di **istruttorie** aventi come argomento la pubblicità sanitaria che hanno portato all'apertura di 15 procedimenti disciplinari ai Direttori Sanitari iscritti al nostro Ordine che avevano permesso pubblicità non deontologicamente orientate (di cui 14 hanno avuto come esito sospensione all'esercizio della Professione da 2 a 4 mesi)

Denuncia all'**AGCM** di una società che aveva reclamizzato “Un impianto a 1 euro” e ottenimento della sua rimozione da tutti i mezzi pubblici della città.

Massimiliano
Paziente
Doctor Dentist



Il tuo impianto dentale a **1€***

9 centri a Milano,
1 a Busto Arsizio e
1 a Bergamo.

I nostri centri
sono certificati
ISO



Siamo così
sicuri dei nostri
servizi che sul
primo impianto
dentale paghi
solo la
corona!

Prenota subito una visita senza impegno

Sentenza Corte di Giustizia Europea 4 maggio 2017

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 4 maggio 2017, ha ritenuto **legittime le limitazioni** all'utilizzo della pubblicità da parte dei professionisti sanitari, sulla base di un ponderato bilanciamento di interessi contrapposti, quello del **libero mercato** e quello della **tutela della salute**.

I giudici comunitari considerano, infatti, contrarie al diritto dell'Unione solo le restrizioni che vietano *“in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità”*, ammettendo invece la possibilità di introdurre e applicare limiti, sulla base di **obiettivi di interesse generale**. In relazione a questi, il punto 69 della sentenza individua chiaramente la *“tutela della salute”* e *“la dignità della professione medica”*.



Le valutazioni espresse dai giudici comunitari confermano quindi pienamente la fondatezza del **parere** commissionato dal Presidente e dal Consiglio dell'Ordine di Milano allo studio Scoca-Angelini, nonché le azioni intraprese (anche in sede sanzionatoria) dalla **CAO di Milano** fondate proprio sul presupposto secondo cui il libero utilizzo della pubblicità commerciale da parte dei professionisti nel settore sanitario trovi sempre un **limite invalicabile** nella tutela della salute, sul rispetto del quale gli ordini professionali sono chiamati ad esercitare le proprie prerogative a difesa degli utenti. Il cittadino deve essere libero di decidere ciò che è meglio per la sua salute e non deve essere condizionato nella sua **libera e ragionata scelta** da messaggi tipici della pubblicità promozionale/commerciale.

- CABINA DI REGIA
DELL'ODONTOIATRIA: **CAO
NAZIONALE – ANDI – AIO**
- COMMISSIONE PUBBLICITA'
FNOMCeO

**PROPOSTA DI LEGGE SULLA PUBBLICITA'
SANITARIA**

Le **comunicazioni informative** devono escludere qualsiasi elemento di carattere **promozionale** o **suggestionale** nel rispetto della **libera e consapevole determinazione** del paziente.



Verifica preventiva del messaggio pubblicitario, silenzio **assenso** entro 30 giorni

Competenza su eventuali **sanzioni** da dare alle società committenti pubblicità non deontologicamente orientate data **all'AGCOM**

Tutte le **strutture private** di cura tenute
a dotarsi di **direttore sanitario** iscritto
all'Albo territoriale in cui hanno sede
operativa

PROPOSTA DI LEGGE

On. BOLDI

1251

Norme relative alle comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cure e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle strutture sanitarie

Art.1

(Comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle Professioni Sanitarie)

Le **comunicazioni informative** da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ivi ricomprese le società di cui all'art.1 comma 153 legge 4 agosto 2017 n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all'oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari escludendo qualsiasi elemento di **carattere promozionale** o **suggestionale** nel rispetto della **libera e consapevole determinazione** del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persone ed al suo diritto ad avere una **corretta informazione sanitaria**.

In presenza di **comunicazioni** con qualunque mezzo diffuse a livello nazionale, gli Ordini professionali sanitari territoriali e le rispettive Federazioni, in caso di informative con qualunque mezzo diffuse a livello nazionale, verificano **preventivamente** la correttezza delle informative sanitarie proposte dagli interessati con apposita **istanza** autorizzandone l'impiego nel termine di trenta giorni, decorso il quale le predette informative possono essere diffuse, rimanendo in tal caso comunque salvo il controllo successivo, con annessa facoltà di emissione di motivato provvedimento ordinistico, locale o centrale, che ne inibisca la diffusione

Art. 2

(Provvedimenti sanzionatori)

In caso di **violazione** delle disposizioni sull'informativa sanitaria gli Ordini territoriali anche su segnalazioni delle Federazioni, in caso di informative con qualunque mezzo diffuse a livello nazionale, procedono in via **disciplinare** nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalano **all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**, per l'eventuale adozione dei provvedimenti **sanzionatori** di competenza.

Art.3

(Gestione delle strutture sanitarie di cura)

Tutte le **strutture sanitarie private** di cura nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono tenute a dotarsi di **direttore sanitario** iscritto all'Albo territoriale in cui hanno sede operativa.

**Proposta emendativa 41.018. in Commissione V in sede
referente riferita al C. 1334
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del
21.11.2018**

Atto Camera: 1334

Disegno di legge: *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-
2021" (1334)*

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Pubblicità sanitaria)

1. Le **comunicazioni informative** da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ivi comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all'oggetto di garantire la **sicurezza** dei trattamenti sanitari escludendo qualsiasi elemento di carattere **promozionale** o **suggestionale**, nel rispetto della **libera e consapevole determinazione** del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona ed al suo diritto ad una corretta informazione sanitaria.

2. In presenza di **comunicazioni** con qualunque mezzo diffuse a livello nazionale, gli Ordini Sanitari professionali e le rispettive Federazioni, verificano **preventivamente** la correttezza delle informative sanitarie proposte dagli interessati con apposita **istanza**, autorizzandone l'impiego nel termine di trenta giorni, decorso il quale le predette informative possono essere diffuse, rimanendo in tal caso comunque salvo il **controllo successivo**, con connessa facoltà di emissione di motivato **provvedimento ordinistico**, locale o centrale, che ne inibisca la diffusione.

3. In caso di **violazione** delle disposizioni sull'informativa sanitaria, gli Ordini territoriali, anche su segnalazioni delle Federazioni, procedono in via **disciplinare** nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalano **all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni**, per l'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture private di cura sono tenute a dotarsi di **Direttore Sanitario** iscritto all'Albo territoriale in cui hanno sede operativa entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Legislatura 18^a

LEGGE DI BILANCIO

525 - Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

536 - In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Legislatura 18^a

LEGGE DI BILANCIO

525 - Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma

in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività

1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo

escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

gli ordini professionali sanitari procedono

in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società

in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società

segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori

direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa

competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nuova Normativa

NO a messaggi

PROMOZIONALI e

SUGGESTIVI

Messaggio promozionale

Qualsiasi pubblicità con finalità esclusivamente commerciali: sconti, offerte speciali, utilizzo testimonial, ecc.

Messaggio suggestivo

Messaggio di natura persuasiva, mediante il quale il cittadino viene privato della possibilità di fare una libera e ragionata scelta.

- Attività professionale –
caratteristiche del servizio offerto
– struttura dello studio

- Specificazione dei titoli e specializzazioni professionali possedute

- Compensi

- Informazione trasparente,
veritiera, corretta

- Informazione funzionale
all'oggetto

- Informazione equivoca,
ingannevole, denigratoria

Decaux



A Milano -  raddoppia:
odontoiatria a 360°, oltre 160 circoli di
proprietà e non in franchising, tecnologia
di ultima generazione.

30%⁽¹⁾ di sconto
su tutti
i trattamenti

h m

stessa, troppe decisioni senso». METRO



HAI PERSO UN DENTE?

NON ASPETTARE E TORNA SUBITO A SORRIDERE!

IMPIANTO DENTALE CON CAPSULA
IN LEGA NOBILE E CERAMICA

TUTTO COMPRESO CERTIFICATO E GARANTITO

PRIMA VISITA E PANORAMICA
SARANNO IL NOSTRO PRIMO REGALO

DIAGNOSI PROGNOSI E TERAPIE VERRANNO STABILITE DAL
MEDICO ODONTOLATRA DIRETTORE SANITARIO DOTT.

IN PROMOZIONE A
999 EURO
ANZICHÉ 1100 EURO



PER USUFRUIRE DELLA PROMOZIONE RITAGLIA IL COUPON





**Fai come Barbara
sorridi con Vitaldent**

“Per avere un sorriso da star...
fai come me, sorridi con Vitaldent!”

La nuova Odontoiatria

DENTIX 

Prendi un appuntamento:
800 330 333
dentix.com




MEDIASET

🕒 PRENOTA ORA

Mandaci una mail spiegandoci il tuo problema oppure clicca in alto su "**Preventivo online**" e mandaci la tua panoramica. Riceverai il tuo preventivo in 24 ore oppure mandaci un **what's app al numero**

Ti richiameremo nei tempi e nei modi che preferisci!

Hai già un preventivo di cure e ti ha spaventato?

Mandacelo insieme ad una RX PANORAMICA, ti garantisco che sapremo fare di meglio!

Lo garantisco personalmente!

Non hai una RX PANORAMICA? Nessun problema, te la faremo noi in sede di visita: è gratis!

OTTOBRE il mese della prevenzione del tumore del seno

Visita senologica **GRATUITA**
e **SCONTO DEL 50%** sulle prestazioni
diagnostiche necessarie

- VISITA SENOLOGICA
- ECOGRAFIA MAMMARIA
- MAMMOGRAFIA CON TOMOSINTESI
- BIOPSIA STEREOTASSICA



MAMMOGRAFIA
E BIOPSIA

2 in 1

Via Flaminia Nuova, 280 - Roma
Tel. 06 36797 560
www.nuovavillaclaudia





SCONTO
1000 EURO
SU INTERVENTO DI
MASTOPLASTICA
PER CHI SI OPERA
ENTRO IL 31/07/2018

Per info e prenotazioni
chiamaci al numero



A SOLI:
ReLEX **950** € 1 occhio
SMILE 3D
Z-LASIK **850** € 1 occhio
Premium
FEMTO **490** € 1 occhio
Z-Prelex
L'intervento chirurgico



REGALIAMO un

1000000 €

DI SCONTO
sulla chirurgia refrattiva



CHIRURGIA &
VACANZA IN PUGLIA





Gli OPEN DAY NMS della **MEDICINA ESTETICA**

MERCOLEDÌ 8 e MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2017

Il poliambulatorio New Medical Systems in collaborazione
con il chirurgo plastico dott. **Antonio Benadies**
è lieto di

OFFRIRE

- una Consulenza di medicina e Chirurgia estetica gratuita
- uno sconto del 30% su tutti i trattamenti
- una fiala da 2 ml di biorivitalizzazione a 40 €

Scegli un OPEN DAY e PRENOTA il tuo Appuntamento Gratuito
con la Bellezza in segreteria o chiamando il numero 06/6570951



OPEN DAY

DI MEDICINA ESTETICA

17 DICEMBRE

dalle 10.00 alle 17.00

CONSULTO GRATUITO

CON LA SPECIALIST DI TOP QUALITY

+ TRATTAMENTO IN OMAGGIO





Best Line srl

Via di casalotti, 1/b, Roma • 9,6 km

50+ acquistati

~~€ 1.360~~ Da **€ 29,90** **97% di sconto**

Buono sconto di 1360 € su un impianto dentale comp...

[Vedi più opzioni](#) ▾



Dottor Nicola Lombardo

Via di Santa Costanza, 35, Roma • 5,1 km

90+ acquistati

~~€ 130~~ Da **€ 24,90** **80% di sconto**

Visita con ablazione e smacchiamento

[Vedi più opzioni](#) ▾



Diagnostica Tiburtina

Via Cipriano Facchinetti 129, Roma • 6,1 km

400+ acquistati

~~€ 40~~ Da **€ 24,90** **37% di sconto**

Ortopanoramica digitale con referto radiologico

[Vedi più opzioni](#) ▾



Dental Care

Via Giacomo Brodolini, 21, Ciampino • 12,1 km

540+ acquistati

~~€ 100~~ Da **€ 19,90** **80% di sconto**

Visita odontoiatrica con pulizia dei denti e smacchiam...

[Vedi più opzioni](#) ▾



Studio dentistico Vivanti

Via Costantino Maes, 89, Roma • 5,8 km

1.000+ acquistati

~~€ 110~~ Da **€ 19,90** **81% di sconto**

Visita odontoiatrica con pulizia dei denti

[Vedi più opzioni](#) ▾



Dr. Alessandro Marini

Via Giacinto Carini 45, Roma • 1,8 km

1.000+ acquistati

~~€ 100~~ Da **€ 19,90** **80% di sconto**

Visita odontoiatrica ed igiene orale completa

[Vedi più opzioni](#) ▾



In sintesi

Un intervento effettuato dal medico chirurgo che aiuta a ringiovanire lo sguardo e recuperare il benessere

L'offerta comprende



Scegli tra 7 opzioni

- Buono sconto di 1250 € per blefaroplastica palpebre superiori a 29,90 € (più 850 € da pagare in loco)
- Buono sconto di 1450 € per blefaroplastica palpebre inferiori a 39,90 € (più 1100 € da pagare in loco)
- Buono sconto di 2400 € per blefaroplastica palpebre superiori e inferiori a 49,90 € (più 2000 € da pagare in loco)
- Buono sconto di 800 € per minilifting arcate sopraccigliari a 29,90 € (più 1300 € da pagare in loco)
- Buono sconto di 1850 € per blefaroplastica palpebre superiori più minilifting arcate sopraccigliari a 39,90 € (più 2150 € in loco)
- Buono sconto di 2500 € per blefaroplastica palpebre inferiori più minilifting arcate sopraccigliari a 49,90 € (più 2500 € da pagare in loco)
- Buono sconto di 3100 € per blefaroplastica entrambi palpebre più minilifting arcate sopraccigliari a 59,90 € (più 3300 € da pagare in loco)



Solo per poco tempo!



Fino a 98% di sconto



30+ acquistati

- Buono sconto di 1250 € per blefaroplastica palpebre superiori (850 € da pagare in loco)

~~€ 1.250~~ € 29,90

20+ acquistati

97% SCONTO

- Buono sconto di 1450 € per blefaroplastica palpebre inferiori (1100 € da pagare in loco)

~~€ 1.450~~ € 39,90

97% SCONTO

- Buono sconto di 2400 € per blefaroplastica palpebre superiori e inferiori (2000 € da pagare in loco)

~~€ 2.400~~ € 49,90

97% SCONTO

- Buono sconto di 800 € per minilifting arcate sopraccigliari (1300 € da pagare in loco)

~~€ 800~~ € 29,90

96% SCONTO

[Vedi tutte le 7 opzioni](#)

Compra



Regala

CONDIVIDI QUESTO DEAL



MI piace 6

Milano (2,4 km)

Buono sconto del valore di 5200 € per una mastoplastica additiva bilaterale a 399 €



In sintesi

- Valore complessivo di 8000 €
- Prevede: visita preliminare, intervento chirurgico in day hospital e 2 visite post operatorie
- Prescrizione elettrocardiogramma e analisi ematochimiche
- Protesi di marca Allergan, top di gamma nel settore
- L'intervento chirurgico è effettuato dal dottor Savino Bufo presso lo studio medico Dea Day Surgery

L'offerta comprende

A volte accettare il proprio fisico con pregi e difetti è più complesso del previsto. Per le donne avere le curve al punto giusto, può essere un modo per sentirsi più sicure, consapevoli di se stesse e a proprio agio in mezzo agli altri.

Buono sconto di 5200 € per una mastoplastica additiva (valore totale 8000 €) a 399 €



Solo per poco tempo!



Fino a 92% di sconto



120+ acquistati

Buono sconto per una mastoplastica additiva bilaterale

~~€ 5.200~~ € 399

120+ acquistati

92% SCONTO

Compra



Regala

CONDIVIDI QUESTO DEAL



Mi piace 14

ANCOD presenterà una denuncia alla Commissione Europea contro la norma Boldi sulla pubblicità. "Norma Incostituzionale"



(/upload/20190626151706Ancod-
logo.jpg)

Le nuove disposizioni sulla pubblicità sanitaria entrate in vigore dal primo gennaio con la promulgazione della Legge di Bilancio 2019 (Art.1, comma 525 e 536, legge n. 145/2018) **sono in contrasto con i principi costituzionali della libertà d'impresa** (art. 41 della Costituzione), di liberalizzazione delle professioni e di concorrenza. Si pongono anche in contrasto con fondamentali norme e principi, nazionali ed europei, relativi alla **libera prestazione dei servizi professionali** e alla libertà di stabilimento, nonché con la disciplina nazionale di liberalizzazione in tema di pubblicità sanitaria e le disposizioni deontologiche mediche sul punto.

A sostenerlo è l'ANCOD (Associazione Nazionale Centri Odontoiatrici) che ha annunciato di voler "a breve" presentare una denuncia alla direzione generale COMP - Competition e GROW - Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI della Commissione Europea affinché, si legge in una nota, "il Parlamento provveda a modificare la norma scongiurando una procedura d'infrazione, nonché possibili contenziosi e conflitti".

Per ANCOD questi sono i punti della **norma Boldi** (<http://www.odontoiatria33.it/approfondimenti/17350/le-norme-sulle-comunicazioni-in-sanita-e-sui-direttori-sanitari-sono-legge-il-testo-e-le-razioni-positive.html>) che presenterebbero illegittimità:

- il divieto assoluto di messaggi di natura promozionale o suggestionale nelle informative sanitarie;
- la legittimazione dell'attività disciplinare degli ordini nei confronti dei direttori sanitari delle strutture che diffondono pubblicità non deontologicamente orientate e la segnalazione all'AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), anziché all'AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) come sinora avveniva, per comminare eventuali sanzioni alle società committenti;
- l'obbligo dei direttori sanitari a essere iscritti presso l'ordine territoriale in cui si trova la sede operativa della struttura da loro diretta per permettere un controllo deontologico diretto da parte degli ordini stessi.

"Tale verifica -si legge nella una nota ANCOD- è stata confermata dall'autorevole parere pro veritate dell'avvocato prof. Vincenzo Cerulli Irelli, professore ordinario di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma "Sapienza", uno dei maggiori esperti nazionali del settore, che ha messo in evidenza che la nuova norma non solo è anticostituzionale ma anche in contrasto con la normativa europea".

Di seguito i rilievi critici messi in evidenza dal prof. Cerulli Irelli e contenuti nella nota inviata da ANCOD:

23 Novembre 2020

Applicazione della Norma Boldi sulla pubblicità sanitaria: la CE vuole verificare

Richiesto al Ministero della Salute un report con tutti i procedimenti attivati dai vari ordini delle professioni sanitarie, odontoiatri inclusi, per violazione dell'art. 525 della 145/18

Nor. Mac.



(/upload/20201123173059Parlamento europeo.jpg)

"Dimostrare, che l'applicazione in concreto della norma di cui all'articolo 525 della legge 145 del 2018 non ha effetti distorsivi della concorrenza e del libero mercato, ma, nello specifico ambito sanitario, è piuttosto finalizzata a garantire che la pubblicità informativa sia volta a salvaguardare la salute degli utenti/ pazienti".

E' questo **l'obiettivo della Commissione Europea che ha chiesto al Ministero della Salute** di richiedere alle varie Federazioni degli Ordini sanitari i dati sui procedimenti disciplinari e sulle sanzioni effettivamente applicate, successivamente all'entrata in vigore della legge 145, articolo 525 del 2018, **per violazione delle disposizioni vigenti in materia di comunicazioni sanitarie.**

Federazioni che dovevano consegnare i dati richiesti entro oggi 23 novembre 2020.

Ricordiamo che l'articolo 525, proposto dall'On. **Rossana Boldi**, stabilisce che: *"Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria".*

Contro questo provvedimento l'ANCOD, l'associazione di riferimento dei Centri odontoiatrici, **aveva annunciato** (<http://www.odontoiatria33.it/cronaca/18064/ancod-presentera-una-denuncia-alla-commissione-europea-contro-la-norma-boldi-sulla-pubblicita-norma-incostituzionale.html>) **di voler presentare una denuncia** alla direzione generale COMP - Competition e GROW - Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI della Commissione Europea.



- **NIF 4008/2020**

- Comma 525 Limitazione della libera concorrenza e dei servizi offerti
- Comma 536 Limitazione del diritto di stabilimento

LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020. (22G00004) ([GU Serie Generale n.12 del 17-01-2022](#))

note: [Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2022](#)

Art. 30

Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sanitario

1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «[Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico](#)».

Milano-Roma, 30 novembre 2020

Spett.le

Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Milano

Via Lanzone 34

20123 - MILANO

Alla cortese attenzione del Presidente Dott. Rossi e del Presidente CAO Dott.

Senna

Oggetto: *Compatibilità con il diritto europeo delle disposizioni in materia di pubblicità in ambito sanitario di cui alla l. 145/2018, commi 525 e 536 – Parere a supporto dell'attività istruttoria svolta dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Milano.*

1. Quesito

Il comma 525 dell'art. 1 della l. 30 dicembre 2018, n. 145 ("l. 145/2018"), senza modificare il quadro normativo previgente in materia di pubblicità da parte degli esercenti professioni regolamentate, ha introdotto un regime specifico in materia di pubblicità sanitaria che, nel ribadire che le «comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie [...] possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», sembra esplicitare uno specifico standard di diligenza prevedendo che queste ultime debbono comunque risultare «funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari [...] a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria» restando escluso, al fine di rispettare la libera e consapevole

LIPANI CATRICALÀ
& PARTNERS

Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
T. +39 06 36002365

Via della Posta 8
20123 Milano
T. +39 02 7249981

studio@lipani.it
www.lipani.it



- Il comma 525, art. 1 della l. 145/2018 non pare in astratto in contrasto con l'ordinamento eurounitario. Le limitazioni introdotte dal legislatore paiono infatti trovare giustificazione nell'esistenza di superiori interessi pubblici meritevoli di tutela, espressamente richiamati nell'ambito della disposizione in parola.
- A condizione di condividere quanto si è detto in ordine al perimetro della definizione di "comunicazioni commerciali" e alle sue possibili declinazioni in concreto, laddove la disposizione in esame limita la possibilità di ricorrere alle comunicazioni commerciali esclusivamente secondo le modalità, le forme e gli stili tipici della pubblicità informativa di cui al Decreto Bersani, (precisando) con esclusione di «qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo», essa non pare introdurre un divieto assoluto e generalizzato di pubblicità in ambito sanitario.

Nel restare a disposizione per eventuali integrazioni e/o chiarimenti occorrer possano, si porgono i migliori saluti.


Avv. Damiano Lipani


Avv. Fabio G. Angelini


Prof. Avv. Antonio Catricalà


Building influence Driving change

Hague is a full-service consultancy specialized in public affairs, corporate communications and media. We advise and support companies and organisations that want to make impact in a fast-moving world.



LOCATIONS

Our advisors deliver strategy and action in an integrated approach to corporate communication and public affairs, in order to achieve your goals.



EXPERTISE

We are your full-service consultancy in Brussels, The Hague, Amsterdam and Paris.



Jan Peter Balkenende

in 

 +32 (0)2 786 3041

 balkenende@hague.company

2021
Associate Partner
Hague Corporate Affairs



Stéphane Abrial

in 

 +33 (0)1 87 39 98 21

 info@hague.company

2021

Associate Partner
Hague Corporate Affairs



Attilio Caligiani

in

☎ +32 (0)2 786 3041

✉ caligiani@hague.company

2020
Partner
Hague Corporate Affairs



Kateřina KONEČNÁ 

Membro

- IMCO Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
- TRAN Commissione per i trasporti e il turismo
- COVI Commissione speciale sulla pandemia di COVID-19: insegnamenti tratti e raccomandazioni per il futuro
- DSCA Delegazione al comitato parlamentare di partenariato UE-Armenia, alla commissione parlamentare di cooperazione UE-Azerbaijan e alla commissione parlamentare di associazione UE-Georgia
- DEPA Delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest

Membro sostituto

- ENVI Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
- D-RS Delegazione al comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia

**Question for written answer E-002245/2022
to the Commission**

Rule 138

Kateřina Konečná (The Left)

Subject: Compliance of a ban on promotional advertising for healthcare services with EU law

Patient safety is the cornerstone of EU and Member State health policies. In this respect, and on the basis of the ruling of the Court of Justice's Section III of 4 May 2017 (Case No C-339/15), can the Commission confirm whether a ban on promotional advertising for healthcare services in national legislation:

1. qualifies as a general and absolute ban on any type of advertising for health services if it bans propagandistic, unrealistic and suggestive advertising while authorising informative advertising;
2. can be justified by overriding reasons relating to the general interest if the objective of the legislation is to ensure the free determination of patients and public health and safety by banning advertising that may mislead patients by promoting unsuitable and/or unnecessary medical care;
3. is sufficient to ensure the attainment of its objective and does not go beyond what is necessary to attain it if in practice, the legislation did not lead to the interruption of commercial practices of healthcare professionals who adapted their activities to the new law and did not result in an increase in disciplinary proceedings on advertising issues?

Domande

La salute del paziente è il caposaldo delle politiche sanitarie dell'Unione Europea e dei suoi Stati Membri.

A questo proposito e sulla base della pronuncia della Corte di Giustizia, Sezione III del 4 maggio 2017 (C-339/15), si chiede alla Commissione di confermare se l'introduzione nella legislazione nazionale di un divieto di pubblicità promozionale in campo sanitario:

- 1) rappresenti un divieto assoluto e generale su ogni tipo di pubblicità in ambito sanitario qualora vieti la pubblicità propagandistica, irrealistica e suggestiva, consentendo al contempo quella informativa;
- 2) possa essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale se l'obiettivo della legislazione è quello di garantire la libera determinazione del paziente e la pubblica salute e sicurezza, attraverso il divieto di quella pubblicità che potrebbe ingannare i pazienti promuovendo trattamenti sanitari non adatti e/o non necessari;
- 3) sia sufficiente a garantire l'ottenimento dell'obiettivo e non vada oltre ciò che è necessario per ottenerlo se, di fatto, la legislazione non ha portato all'interruzione dell'attività commerciale dei professionisti sanitari, i quali hanno adattato tale attività alla nuova legge, e non ha prodotto un incremento dei procedimenti disciplinari in materia di pubblicità?



Thierry Breton



**Commissario europeo per il mercato
interno e i servizi**

EN

E-002245/2022

Answer given by Mr Breton
on behalf of the European Commission
(18.8.2022)

According to the Court of Justice¹, a ban on promotional advertising for healthcare services in national legislation restricts the freedom to provide services and may be allowed only if it pursues an objective in the public interest, is appropriate for ensuring the attainment of that objective, and does not go beyond what is necessary to attain the objective pursued. In the Commission's view:

1. national legislation that bans propagandistic, unrealistic and suggestive advertising for health services, while authorising informative advertising, may not qualify as a general and absolute ban on any type of advertising for health services, where it does not restrict the possibility for the persons carrying on that activity to make themselves known to their potential clientele and promote their services.
2. promotional advertising for healthcare services that misleads patients by promoting unsuitable and/or unnecessary medical care, may undermine the protection of health and compromise the dignity of healthcare professionals, which are objectives in the public interest.
3. the fact that a legislation did not result in an increase in disciplinary proceedings on advertising issues, and did not lead to the interruption of commercial practices of healthcare professionals, may suggest that such legislation is sufficient to ensure the attainment of its objective, and does not go beyond what is necessary to attain the objective pursued.

Risposta data da Mr. Breton per conto della Commissione Europea (18/08/2022)

Secondo la Corte di Giustizia, un divieto nella legislazione nazionale di pubblicità promozionale in ambito sanitario restringe la libertà di fornire servizi e può essere permesso solo laddove persegua un obiettivo di pubblico interesse, sia appropriato per l'ottenimento di quell'obiettivo e non vada oltre ciò che è necessario per ottenerlo. A parere della Commissione:

1. la legislazione nazionale che vieta la pubblicità propagandistica, irrealistica e suggestiva in campo sanitario, autorizzando al contempo quella informativa, non può qualificarsi come divieto assoluto e generale di ogni tipo di pubblicità, se di fatto non restringe la possibilità per le persone di portare avanti la loro attività, facendosi conoscere a potenziali nuovi clienti e promuovendo i servizi offerti;
2. la pubblicità promozionale di prodotti sanitari che inganna i pazienti promuovendo trattamenti non adatti e/o non necessari può mettere a rischio la protezione della salute e compromettere la dignità dei professionisti sanitari, obiettivi questi ultimi di pubblico interesse;
3. Il fatto che una legislazione non abbia prodotto un incremento di procedimenti disciplinari in materia di pubblicità e non abbia interrotto l'attività commerciale dei professionisti sanitari può far pensare che tale normativa sia sufficiente a garantire l'ottenimento del suo obiettivo senza andare oltre ciò che è necessario per ottenerlo.

ANDI NEWS

ANDIOGGI

Tempo di lettura stimato 3 minuti

L'Europa conferma lo stop agli eccessi nella pubblicità sanitaria

📅 4 Ottobre 2022 19:00



Sanità24

4 ott 2022



EUROPA E MONDO

S
24

Pubblicità sanitaria/ Bruxelles: troppi eccessi, la legge italiana non viola la concorrenza ma protegge i cittadini



- Si rappresenta, altresì, che - al fine di migliorare la formulazione della disposizione in esame, evitando fraintendimenti connessi all'utilizzo del termine "promozionale" quale sinonimo di "pubblicitario" - sarebbe stato più opportuno oltre che più coerente rispetto alla *ratio* della norma, utilizzare il termine «attrattivo» al posto di «promozionale» rendendo altresì più esplicita la funzionalità della suddetta esclusione al rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, alla tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto ad una corretta informazione (es. «*Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2,*



comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, la tutela della salute pubblica, la dignità della persona e il suo diritto a una corretta informazione sanitaria restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, qualsiasi elemento di carattere attrattivo o suggestivo»).

* * *

Nel restare a disposizione per eventuali integrazioni e/o chiarimenti occorrer possano, si porgono i migliori saluti.

Avv. Damiano Lipani

Avv. Fabio G. Angelini

Prof. Avv. Antonio Catricalà

Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023.

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 525 è sostituito dal seguente:

« 525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, **qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti** offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari. ».

EMENDAMENTI Art. 6

6.1 Scurria, Matera, Nasti, Pellegrino, Satta Al comma 1, capoverso «525», sostituire le parole: «qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti» con le seguenti: «qualsiasi elemento che preveda».



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

Ai Senatori

Marco Scurria : marco.scurria@senato.it

Domenico Matera : domenico.matera@senato.it

Gaetano Nasti : gaetano.nasti@senato.it

Cinzia Pellegrino: cinzia.pellegrino@senato.it

Giovanni Satta: giovanni.satta@senato.it

Illustri Senatori,

con la presente nota a nome della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), Ente di diritto pubblico sussidiario dello Stato che agisce al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale, sono a chiederVi di valutare il ritiro dell'emendamento 6.1 al DDL 755 recante " *Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023 n.69 recante disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano* ".

L'articolo 6 (*Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008*) nell'attuale versione sostituisce il comma 525 dell'articolo1 della legge n.145/2018 recependo alcuni rilievi evidenziati dalla Commissione europea.

Il Commissario Europeo al Mercato interno **Thierry Breton**, dal canto suo, ritiene lecito che nelle legislazioni nazionali sia vietato, nell'ambito della comunicazione sanitaria, inserire elementi di carattere "suggestivo" onde evitare che il cittadino-sia condizionato nelle proprie scelte di cura in un ambito di interesse generale quale è la Salute.

Sembra opportuno far rilevare invece che la formulazione dell'emendamento proposto 6.1 va invece nella direzione opposta, proponendo l'eliminazione del divieto di pubblicità suggestiva in ambito sanitario determinando così una potenziale, pericolosa limitazione della libera determinazione del cittadino/paziente riguardo alle scelte inerenti alla salute; ambito di estrema delicatezza riguardando un fondamentale diritto dell'individuo.

L'invito che Vi formulo è quello di valutare le osservazioni sopra esposte le cui implicazioni potrebbero comportare seri rischi per la salute di tutti noi cittadini.

Con l'auspicio di un accoglimento della presente istanza invio cordiali saluti.

Filippo Anelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FILIPPO
ANELLI
12.07.2023
16:12:10
GMT+00:00



FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: presidenza@fnomceo.it - C.F. 02340010582

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 8087/2023 del 12-07-2023
Doc. Principale - Class. 1.10.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Da: Giovanni Satta

<giovanni.satta@senato.it>

Inviato: mercoledì 12 luglio 2023
18:35

A: Segreteria

<segreteria@fnomceo.it>

Oggetto: Re: SENATORI MARCO
SCURRIA DOMENICO MATERA
GAETANO NASTRI CINZIA
PELLEGRINO GIOVANNI SATTA -
RITIRO EMENDAMENTO 6.1 AL
DDL 755

Buonasera,

Accolgo con favore la vostra
istanza.

Cortesi saluti

Sen.Satta

Legge 10 agosto 2023, n. 103

Art. 6

Disposizioni in materia di pubblicita' nel settore sanitario. Caso
NIF 2020/4008

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 525 e' sostituito dal seguente:

«525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attivita', comprese le societa' di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignita' della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere **attrattivo e suggestivo**, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.».



**Uniti, al servizio di
tutti!**